



URB

PE

SETTORE IX - URBANISTICA
AREA URBANISTICA
U.O. Urbanistica



PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicuccini, 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894408-449 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 0076000428

Prot. n. **142885**
Class. 11.07.03.693
Via PEC

Ancona, **15 OTT. 2014**

Provincia di Ancona

Comune di FALCONARA MARITTIMA
3° Settore
P.zza Carducci, 4
60015 FALCONARA M.MA

OGGETTO: Comune di Falconara Marittima "Variante al PRG relativa alle Aree di proprietà della Parrocchia di Marina di Montemarciano e aree limitrofe"
Esclusione dalla procedura di VAS.
Rif. Vs. nota prot. n. 37793 del 19.09.2014

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
2. il D.lgs.vo n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;
3. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n. 6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
4. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;
5. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011 è stata revocata la citata D.G.R. 1400/2008 ed è stato approvato l'"**Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010**".

VISTA la nota prot. n. 30614 del 29.07.2014 del Comune di Falconara M.ma. pervenuta a questa Amministrazione in data 31.07.2014 e registrata al ns. prot. n. 107825/2014;

CONSIDERATO che, a riscontro dei chiarimenti richiesti dall'Autorità Competente (prot.116479/2014), il Comune ha inviato la nota integrativa con prot.37793 del 19/09/2014, acquisita al prot. n.133387 del 30/10/2014;

DATO ATTO della documentazione trasmessa dall'Autorità Procedente, volta ad inquadrare la proposta di variante al PRG, dalla quale emerge che l'obiettivo perseguito mira alla semplificazione normativa del vigente PRG limitatamente ad alcune aree (ricadenti nella sottozona D) poste in



adiacenza al confine comunale con Montemarciano, a ridosso delle proprietà della Parrocchia di Santa Maria della Neve e San Rocco; le variazioni previste sono finalizzate a consentire l'attuazione senza che ciò rechi alcun pregiudizio per restanti porzioni di territorio.

tutto ciò premesso, l'Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente in materia di VAS,

RITIENE

DI PRENDERE ATTO delle verifiche effettuata dall'Autorità Procedente, in ottemperanza alle prescrizioni del Codice Ambiente come meglio disciplinate dalle Linee Guida e dalla L.R. 6/2007;

DI CONDIVIDERE la proposta sostenuta dall'Autorità Procedente e, come stabilito dalle Linee Guida Regionali, di escludere la variante in oggetto dalla procedura di valutazione ambientale strategica, rientrando essa nella casistica contemplata al paragrafo 1.3 punto 8, lettera K).

Si precisa che, per la presente variante, non ricadendo nella fattispecie di cui all'articolo 15, c. 5 della L.R. 34/92, dovrà essere espletata la procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04), secondo quanto stabilito al paragrafo 1.3, punto 11 della DGR 1813/2010.

Ulteriori valutazioni di conformità con la normativa vigente saranno condotte nell'ambito delle competenze attribuite dall'art.26 della L.R. 34/1992.

Si ricorda, infine, la necessità di acquisire i pareri di compatibilità geomorfologica (ex art.89, DPR 380/2001) e di compatibilità idraulica (L.R. 22/2011) nel rispetto della tempistica stabilita dalle suddette normative.

Lo scrivente ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Ing. Massimo Sbriscia)